

AGENZIA **Brescia**

CODICE	RAMO	NUMERO DI POLIZZA	NUMERO DI VARIAZIONE	SUB AGENZIA	P.	SIRE
	<b>06</b>					<b>06206</b>
COD. PROF.		CODICE FISCALE O PARTITA IVA 4				
					C.A.P.4	

CONTRAENTE  
DOMICILIO

DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			RATEAZIONE	INDICIZZAZIONE	
g.	m.	a.	g.	m.	a.	a.	m.	g.	g.	m.	a.	UNICA	NO	
SOSTITUISCE LE POLIZZE					COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	DELEGATARIA			INCASSATO AL		
IN PARTE si/no	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA		PAGATO AL m. a.							%		
					PREMIO COMPROMESSO NETTO					TOTALE PREMIO COMPROMESSO				
											EURO	LIRE		
					RATA SUCCESSIVA NETTA	ACCESSORI	DIRITTI	IMPOSTA	TOTALE RATA SUCCESSIVA					
											EURO	LIRE		
TAC. RINNOVO	REG. PREMIO	TEMP.	T. PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE		RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE	
				<b>D00A9</b>	g.	m.	a.	Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza	10

Il Contraente ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1910 C.C. dichiara:

- 1) non ha in corso altre assicurazioni con altre Compagnie per i rischi previsti nella presente polizza;
- 2) la descrizione delle opere assicurate e la loro ubicazione sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero convenute le condizioni di assicurazione ed il premio di polizza.

In caso di difformità dalle precedenti dichiarazioni inserire ogni eventuale integrazione o modifica a quanto sopra indicato nell'apposito spazio "dichiarazioni del Contraente a complemento o deroga di quanto dichiarato nel questionario e in calce alla polizza".

Assicurato			
Vedi definizioni in polizza			
<b>Ubicazione e descrizione dell'Immobile</b>			
indirizzo - via - n. civico - eventuale località		comune	provincia
			c.a.p.
Descrizione e destinazione dell'immobile assicurato			

Agenzia Brescia Ramo 06 Polizza

<b>SEZIONE A - DANNI ALL'IMMOBILE - GARANZIE e SOMME ASSICURATE</b>			
<b>Partite</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Somme assicurate</b>	<b>Premio imponibile euro</b>
<b>1A</b>	<b>Immobile</b> (pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'Immobile, compresi fissi ed infissi, escluso il valore dell'area)		<b>,00</b>
<b>1B</b>	<b>Involucro</b>	=====	<b>,00</b>
<b>2</b>	<b>Spese di demolizione e sgombero</b>		<b>,00</b>
<b>3</b>	<b>Impermeabilizzazione delle coperture</b>	=====	<b>,00</b>
<b>4</b>	<b>Pavimentazioni e rivestimenti interni</b>	=====	<b>,00</b>
<b>5</b>	<b>Intonaci e rivestimenti esterni</b>	=====	<b>,00</b>
<b>Scoperti e limiti di indennizzo</b>			
<b>Partite</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scoperti per sinistro</b>	<b>Limiti massimi di indennizzo per l'intera durata dell'assicurazione</b>
<b>1A</b>	<b>Immobile</b>	<b>10 % con il minimo di euro 15.0 00</b>	<b>,00</b>
<b>1B</b>	<b>Involucro</b>	<b>% con il minimo di euro 00</b>	<b>,00</b>
<b>3</b>	<b>Impermeabilizzazione delle coperture</b>	a) <b>10 % con il minimo di euro 1.500,00</b> per sinistri occorsi <b>dal 1° anno</b> di operatività della polizza; b) <b>10 % con il minimo di euro 1.500,00</b> per sinistri occorsi <b>dal 2° al 5° anno</b> di operatività della polizza; c) <b>20 % con il minimo di euro 1.500,00</b> per sinistri occorsi <b>dal 6° al 10° anno</b> di operatività della polizza;	<b>,00</b>
<b>4</b>	<b>Pavimentazioni e rivestimenti interni</b>	d) <b>10 % con il minimo di euro 1.500,00</b> per sinistri occorsi <b>dal 1° anno</b> di operatività della polizza; e) <b>10 % con il minimo di euro 1.500,00</b> per sinistri occorsi <b>dal 2° al 5° anno</b> di operatività della polizza; f) <b>20 % con il minimo di euro 1.500,00</b> per sinistri occorsi <b>dal 6° al 10° anno</b> di operatività della polizza;	<b>,00</b>
<b>5</b>	<b>Intonaci e rivestimenti esterni</b>	g) <b>10 % con il minimo di euro 1.500,00</b> per sinistri occorsi <b>dal 1° anno</b> di operatività della polizza; h) <b>10 % con il minimo di euro 1.500,00</b> per sinistri occorsi <b>dal 2° al 5° anno</b> di operatività della polizza; i) <b>20 % con il minimo di euro 1.500,00</b> per sinistri occorsi <b>dal 6° al 10° anno</b> di operatività della polizza;	<b>,00</b>

Agenzia Brescia Ramo 06 Polizza 11338

<b>SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</b>			
Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza	Con il limite per ogni sinistro di	Scoperto, per ogni sinistro, limitatamente alle cose	premio imponibile euro
<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>10 % con il minimo di euro 5.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>Dichiarazioni del Contraente a complemento o deroga di quanto dichiarato nel questionario e in calce alla polizza</b>			
<b>Clausola di compromesso di stipula e frazionamento del premio</b>			
<p>Premesso che il premio della presente polizza decennale postuma è unico ed indivisibile si stabilisce fra le Parti di frazionarne il pagamento come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- euro al perfezionamento della presente polizza;</li> <li>- euro all'ultimazione dei lavori prevista per le ore 24,00 del e a tale data decorrerà la garanzia prestata con la presente polizza decennale postuma, salvo quanto specificato in seguito.</li> </ul> <p>La Società si impegna ad assicurare l'immobile alle condizioni della presente polizza purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) si sia provveduto al pagamento della prima rata di premio;</li> <li>b) non siano sopravvenute varianti in corso d'opera o proroghe della durata dei lavori di costruzione superiori a 12 mesi complessivi;</li> <li>c) non si siano verificati nel corso della costruzione dell'immobile sinistri che possano avere compromesso la stabilità e/o solidità dello stesso;</li> <li>d) sia stato effettuato, con esito favorevole, il monitoraggio in corso di costruzione, da parte del Controllore tecnico, delle parti dell'immobile per le quali è previsto ai fini del rilascio delle estensioni della garanzia assicurativa.</li> </ul> <p>In ogni caso la presente polizza diviene operativa non prima dalle ore 24,00 del giorno del pagamento della seconda rata di premio e comunque non prima delle ore 24,00 del giorno dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.</p> <p>Qualora la seconda rata di premio non venga corrisposta nei termini previsti, la garanzia è sospesa fino alle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo restando che in caso di inadempimento la Società può, a sua scelta, dichiarare risolto il contratto mediante lettera raccomandata oppure esigerne giuridicamente l'esecuzione.</p> <p>Se una o più condizioni di cui alle lettere b), c), d) non risultassero soddisfatte, la Società si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell'emissione della polizza e di proporre nuove condizioni per l'operatività della stessa.</p> <p>Qualora non si pervenga ad un accordo fra le Parti sulle nuove condizioni, la Società si impegna a rimborsare, al netto delle imposte, la rata di premio già versata.</p>			
<b>Caratteristiche del Controllo Tecnico, qualora previsto per l'efficacia delle garanzie di polizza.</b>			
<p>Premesso che il Contraente si obbliga, pena l'inefficacia della suindicata Clausola di compromesso di stipula:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) a prestare tutta la collaborazione necessaria al Controllore Tecnico nello svolgimento delle sue attività;</li> <li>b) a consegnare al Controllore Tecnico ogni documento da quest'ultimo richiesto;</li> <li>c) a consentire, ai rappresentanti del Controllore Tecnico, libero accesso al cantiere;</li> <li>d) a comunicare al Controllore Tecnico ed alla Società tutte le eventuali variazioni durante la costruzione dell'immobile, a qualunque causa siano esse dovute;</li> <li>e) a comunicare al Controllore Tecnico ed alla Società le date di ultimazione e di consegna dell'immobile nonché il valore finale dello stesso con un minimo di 15 giorni di preavviso;</li> <li>f) ad autorizzare il Controllore Tecnico a fornire alla Società ogni documento e/o valutazione inerente l'attività di controllo tecnico svolta;</li> </ul> <p>L'attività di controllo commissionata dal Contraente stesso al Controllore Tecnico dovrà esprimere, in funzione delle partite attivate, una valutazione sull'adeguatezza delle scelte progettuali e della realizzazione dell'opera in relazione al soddisfacimento dei requisiti di stabilità, resistenza meccanica, durabilità dell'opera e delle sue parti.</p>			

Agenzia Brescia Ramo 06 Polizza

Dichiarazione di conformità del Controllore Tecnico ai requisiti minimi sopracitati inerenti l'attività di controllo commissionata dal Contraente	
Il Controllore Tecnico dichiara, sotto la sua piena responsabilità professionale, di aver eseguito l'attività di controllo commissionata dal Contraente rispettando i requisiti sopramenzionati e che la stessa ha avuto esito favorevole	Visto e Timbro di conformità del Controllore Tecnico

Formano parte integrante del contratto l'allegato Mod. 5037/9 CAR formato da n. 7 pagine, che il contraente dichiara di ricevere ed approvare.

**AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO**

**IL CONTRAENTE**

**SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**  
**L'Agente Procuratore**

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli Articoli seguenti delle "Condizioni Generali di Assicurazione": **Art. 3** - Efficacia della garanzia; **Art. 4** - Effetto e durata della garanzia; **Art. 10** - Procedura per la valutazione del danno; **Art. 11** - Mandato dei periti; **Art. 12** - Onere della prova a carico dell'assicurato; **Art. 21** - Denuncia di sinistro; **Art. 27** - Foro competente; **Clausola di compromesso di stipula e frazionamento del premio; Obblighi inerenti il Controllo Tecnico** qualora previsto per l'efficacia delle garanzie di polizza.

**IL CONTRAENTE**

**Buongiorno Reale**  
**800-320320**  
**lunedì - sabato 8-20**

Modulo di polizza 5037 CAR - Ed. 01/2006

**IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota informativa Mod. 5057 VAR**

Il premio è stato incassato il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

(l'Agente, Subagente od Esattore)

Le presenti Condizioni di assicurazione Mod. 5037/9 CAR – Ed. 01/2006 sono formate da n. 8 pagine.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Si conviene quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla Scheda Tecnica di polizza;
- l'assicurazione è prestata per le singole Partite, per le somme e/o massimali indicati nella Scheda Tecnica di polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente ivi previsti o nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

## DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

- **Assicurato/Beneficiario:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione in proporzione alla quota di proprietà, ovvero l'acquirente vale a dire la persona fisica che acquista un edificio o una porzione di edificio da costruire in qualunque forma, compreso il leasing, con atto che abbia come fine il trasferimento futuro di un immobile o un diritto di godimento sullo stesso;
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **Collaudo:** tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell'immobile secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione cioè il Costruttore;
- **Controllore tecnico:** l'organismo di Tipo A abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d'opera secondo le norme UNI EN 45004 che opera ai sensi delle norme UNI 10721 nonché sulla base dei requisiti minimi stabiliti nella Scheda tecnica;
- **Costruttore:** imprenditore o cooperativa edilizia come definiti dalla Legge 210/2004;
- **Franchigia:** la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
- **Gravi difetti costruttivi:** gli eventi rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1669 del Codice Civile che colpiscono parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'immobile, semprechè, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
- **Immobile:** l'immobile costruito ovvero l'intero edificio di cui le quote di proprietà degli Assicurati sono parte;
- **Impermeabilizzazione delle coperture:** sistemi di impermeabilizzazione continui, così definiti come da norme "UNI", costituiti da più strati funzionali in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta all'acqua;

- **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta in caso di sinistro dalla Società da ripartire tra gli Assicurati in base alle rispettive quote di proprietà dell'intero immobile;
- **Involucro:** i muri di tamponamento verticali esterni dell'immobile, esclusi fissi ed infissi, intonaci e rivestimenti nonchè le parti a diretto contatto con il terreno;
- **Legge :** Legge n. 210 del 2 agosto 2004;
- **Limite di indennizzo/Massimale:** l'importo massimo della copertura assicurativa da ripartire, in caso di sinistro, tra gli Assicurati in base alla quota di proprietà rapportata all'intero immobile;
- **Parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata:** le parti strutturali dell'immobile oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile;
- **Parti dell'Immobile non destinate per propria natura a lunga durata:** le opere di completamento e finitura dell'immobile non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **Quota di proprietà:** l'immobile o porzione dell'immobile descritti ed individuati nell'atto di proprietà rogitato ed intestato al singolo Assicurato;
- **Scheda Tecnica:** la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli scoperti, le franchigie, i limiti di indennizzo e di risarcimento nonchè le estensioni di garanzia richiamate e rese operanti;
- **Scoperto:** la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;
- **Sinistro:** l'insieme dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima;
- **Società:** l'impresa assicuratrice.

Agenzia 210 Ramo 06 Polizza

## SEZIONE A – DANNI ALL'IMMOBILE

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, ad indennizzare all'Assicurato, per la quota di proprietà, i danni materiali e diretti all'immobile assicurato, durante il periodo di efficacia del contratto sulla base delle seguenti garanzie ed estensioni di garanzia espressamente richiamate nella Scheda Tecnica:

#### 1.1 – Garanzia base

L'obbligo della Società consiste esclusivamente:

- a) relativamente alla Partita 1A – Immobile, nell'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da uno dei seguenti eventi:
  - rovina totale o parziale;
  - gravi difetti costruttivi;purchè detti eventi siano derivanti, come previsto dall'art. 1669 del Codice Civile, da un vizio del suolo o da un difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata;
- b) se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 2 – Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Garanzia base – punto a), nonchè al rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. LGS. N. 22 del 5/2/97 e successive modifiche ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni, sono indennizzabili nell'ambito dell'importo sopra definito sino alla concorrenza massima di un sublimite pari al 10 % dell'importo stesso.

#### 1.2 Estensione di garanzia "Involucro":

Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 1B – Involucro, all'indennizzo dei danni materiali e diretti all'involucro, purchè detti danni siano derivanti da un difetto della costruzione e provochino:

1. distacco totale o parziale dell'involucro;
2. fessurazione passante diffusa tale da compromettere la tenuta all'aria ed all'acqua dell'involucro.

L'obbligo della Società si limita all'indennizzo dei danni dovuti a deformazioni della struttura portante eccedenti i limiti di progetto, tali da non compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità, o ad un eventuale comportamento non elastico impreveduto ed imprevedibile dell'involucro o di parti dello stesso.

Restano comunque esclusi i danni da normale assestamento.

L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 1B – Involucro, nonchè nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile inclusi fissi ed infissi, intonaci e rivestimenti.

#### 1.3 Estensione di garanzia "Impermeabilizzazioni delle coperture":

Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 3 – Impermeabilizzazione delle coperture, all'indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture, riconducibili ad un difetto di costruzione, verificatisi e denunciati a partire dal 1° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 10° anno compreso. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 3 - Impermeabilizzazione delle coperture nonchè nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.

#### 1.4 Estensione di garanzia "Pavimentazioni e rivestimenti interni":

Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 4 – Pavimentazioni e rivestimenti interni, all'indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti, entrambi di tipo ceramico o lapideo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 1° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 10° anno. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 4-Pavimentazioni e rivestimenti interni nonchè nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.

Agenzia 210 Ramo 06 Polizza

**1.5 Estensione di garanzia “Intonaci e rivestimenti esterni”:**

Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa relativamente alla Partita 5 – Intonaci e rivestimenti esterni, all'indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 5° anno. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 5 - Intonaci e rivestimenti esterni nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.

**ART. 2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

La Società non è obbligata per:

- a) vizi palesi o vizi occulti dell'immobile comunque noti al Contraente ovvero all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;
- b) danni cagionati da assestamento;
- c) danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;
- d) danni derivanti da modifiche dell'immobile intervenute dopo il collaudo;
- e) danni indiretti o consequenziali;
- f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- g) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- h) danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili nella garanzia base e fermo quanto stabilito nelle estensioni di garanzia specifiche richiamate;
- i) danni all'involucro, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica;
- j) spese di demolizione e sgombero, salvo sia attivata la Partita 2 della Sezione A;
- k) danni di difettosa impermeabilizzazione, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica;
- l) danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica;
- m) le spese di ricerca e riparazione del danno in eccedenza ad un sottolimito pari al 25% del limite di indennizzo relativo alla partita interessata dal danno. In nessun caso la Società corrisponderà, per singolo sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore al limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica per ciascuna partita assicurata;
- n) le spese ed i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimito pari al 25% del limite di indennizzo relativo alla Partita 1B Involucro o alla Partita 3 Impermeabilizzazione delle coperture o alla Partita 5 Intonaci e rivestimenti esterni. In nessun caso la Società corrisponderà, per singolo sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore al limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica per ciascuna partita assicurata;
- o) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; da fulmine, caduta di aerei;
- p) danni da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e altri simili eventi naturali;

q) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato.

### **ART. 3 - EFFICACIA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- che l'immobile sia stato realizzato a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita;
- che l'immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica di polizza;
- che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle norme di legge;
- che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza e debbono essere allegati al contratto):
  1. il collaudo, con esito positivo e senza riserve, o in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
  2. i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore Tecnico, se espressamente richiamate estensioni di garanzia.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia o le estensioni della stessa non sono operanti.

Agenzia 210 Ramo 06 Polizza

#### **ART. 4 - EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA**

La polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in Scheda Tecnica. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori.

La polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell'intero premio.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dall'ultimazione dei lavori. Dopo tale termine l'obbligo della Società cessa.

#### **ART. 5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile di cui la proprietà dell'Assicurato fa parte escludendo il solo valore dell'area;
- b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate dell'immobile di cui la proprietà dell'Assicurato fa parte ;
- c) stimando il valore ricavabile dai residui.

**L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b), eventualmente integrato da quanto previsto ai commi m) ed n) dell'articolo 2) delimitazione dell'assicurazione, diminuito dell'importo della stima di cui al punto c) nonché dello scoperto o della franchigia minima previsti nella scheda tecnica, ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l'immobile al momento del sinistro (stima a).**

#### **ART. 6- SOMMA ASSICURATA - ASSICURAZIONE PARZIALE**

La somma assicurata deve corrispondere:

- a) per la Partita 1A - Immobile e 1B - Involucro, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile di cui la proprietà dell'Assicurato fa parte escludendo il solo valore dell'area;
- b) per la Partita 3 Impermeabilizzazione delle coperture, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle impermeabilizzazioni delle coperture comprensivo di materiali e costi di manodopera;
- c) per la Partita 4 Pavimentazioni e rivestimenti interni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle pavimentazioni e rivestimenti interni comprensivo di materiali e costi di manodopera;
- d) per le Partite 5 Intonaci e rivestimenti esterni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo degli intonaci e rivestimenti esterni comprensivo di materiali e costi di manodopera.

Se al momento del sinistro la somma assicurata - rivalutata secondo quanto previsto dall'Art. 13 - Indicizzazione, risulta inferiore a quanto disposto dai precedenti lettere a) usque d), la Società risponderà dei danni solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il relativo costo di integrale ricostruzione, ferma restando la piena applicazione delle franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di polizza.

#### **ART. 7 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE**

Non si applicherà la regola proporzionale di cui all'Art. 6 - Assicurazione parziale, se la somma assicurata, rivalutata secondo quanto previsto dall'Art. 13 - Indicizzazione, risulterà insufficiente in misura non superiore al 20 %. Qualora tale limite del 20 % dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto alla somma assicurata aumentata di detta percentuale.

#### **ART. 8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato, in proporzione alla quota di proprietà, previa detrazione degli importi per franchigia e scoperto indicati nella scheda di polizza, a fronte di una quietanza redatta dalla Società e sottoscritta dall'Assicurato, per la propria quota, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo.

L'importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell'immobile, o delle parti di esso, al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso.

A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 2 (due) anni dalla data del sinistro, la Società provvederà a versare all'Assicurato, in proporzione alla quota di proprietà, il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell'Art. 5 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.

#### **ART. 9 - INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO**

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del C.C., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Agenzia 210 Ramo 06 Polizza

#### **ART. 10 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però

avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

#### **ART. 11 - MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'Art.20;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 5;
- e) stimare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **ART. 12 - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'ASSICURATO**

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo.

#### **ART. 13 - INDICIZZAZIONE**

Le somme assicurate e le franchigie previste nella Scheda Tecnica, si intendono adeguati, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in polizza, secondo gli indici ISTAT relativi al costo di costruzione dei fabbricati residenziali, con il massimo del 5%.

#### **ART. 14 - LIMITE DI INDENNIZZO**

Le somme assicurate per ciascuna partita resa operativa nella Scheda Tecnica, con la rivalutazione prevista all'Art. 13 - Indicizzazione - costituiscono il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in proporzione alla quota di proprietà, per uno o più sinistri e per l'intera durata del contratto, fermi gli eventuali limiti di indennizzo indicati nella Scheda Tecnica di polizza.

Agenzia 210 Ramo 06 Polizza

## **SEZIONE B – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

### **ART. 15- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A - Garanzia base nonché della estensione 1.2 Involucro comma 1), se operante.

### **ART. 16 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) in caso di condominio, l'amministratore;
- d) in caso di quota di proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

L'assicurazione non comprende:

- e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
- f) i danni cagionati da vizi dell'immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa;
- g) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione A;
- h) i danni conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle estensioni di garanzia anche se espressamente richiamate nella Scheda Tecnica e rese operative;
- i) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

### **ART. 17 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

### **ART. 18 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione, per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

## **NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B**

### **ART. 19 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

La Società non è obbligata ad indennizzare o a risarcire:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile;
- b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- c) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- d) i difetti di rendimento dei beni assicurati;
- e) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati;
- f) i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all'immobile, realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa;
- g) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso;

Agenzia 210 Ramo 06 Polizza

La Società non è inoltre obbligata per:

- h) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- i) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- j) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

#### **ART. 20 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve farne denuncia in base a quanto disciplinato dal successivo articolo 21 - Denuncia di sinistro.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richiama, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **ART. 21 - DENUNCIA DI SINISTRO**

Tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro i 3 giorni successivi all'accadimento del sinistro o al momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C., e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tali termini l'obbligo della Società cessa.

Il Contraente o l'Assicurato che esageri dolosamente l'ammontare del danno o ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro, decade dal diritto all'indennizzo.

#### **ART. 22 - VARIAZIONE DELL'ASSICURATO**

Nel caso di vendita di quote di proprietà dell'immobile la polizza opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell'atto di passaggio di proprietà che, per il periodo residuo e sino alla scadenza indicata nella Scheda Tecnica, diviene Assicurato.

#### **ART. 23 - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO**

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne notizia formale alla Società e rimmetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

#### **ART. 24 - PERIODO DI ASSICURAZIONE E PREMIO**

Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in Scheda Tecnica di polizza e comunque cessa entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori, salvo minori durate se ed ove previste.

#### **ART. 25 - ONERI FISCALI**

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente polizza sono a carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **ART. 26 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

#### **ART. 27 - FORO COMPETENTE**

Il foro competente è esclusivamente quello della sede legale dell'Assicurato.

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

(sempre operanti)

#### **Art. 28 – Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000 (centomila).

L'obbligazione degli Assicuratori verrà in essere entro sessanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### **Art. 29 – Buona Fede**

A parziale deroga dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, limitatamente ai casi di dichiarazioni inesatte o reticenze, così come di mancata comunicazione da parte del Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, Reale Mutua si

impegna, salvo il caso di dolo, a non applicare il disposto dell'art. 1893 del Codice Civile, ma a corrispondere, a richiesta dell'Assicurato, l'intero indennizzo liquidato, contro corresponsione da parte dell'Assicurato stesso, della differenza tra il premio convenuto ed applicato in polizza e quello che sarebbe stato applicato se gli Assicuratori avessero conosciuto il vero stato delle cose; tale differenza sarà conteggiata dal giorno in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### **Art. 30 – Colpa Grave**

A parziale deroga dell'art.1900 del Codice Civile e dell'art. 2 lettera i) delle Condizioni Generali di Assicurazione, Reale Mutua risponde dei danni determinati da colpa grave dell'Assicurato, e/o dei rappresentanti legali o dei soci quando l'Assicurato non è una persona fisica.

Eventuali sinistri indennizzabili con la presente estensione di garanzia verranno risarciti previa detrazione dello scoperto del 10% con il mino di euro 5.000 (cinquemila).

#### **Art. 31 – Onorari Periti**

A parziale deroga dell'ultimo comma dell'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Reale Mutua assume a proprio carico le spese relative al perito nominato dall'Assicurato e di quelle dell'eventuale Terzo perito, fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 20.000 (ventimila).

#### **Art. 32 – Estensione del novero dei terzi**

A parziale deroga dell'art. 16 commi c) e d) si intendono compresi nel novero di terzi l'amministratore del condominio (qualora non sia proprietario) ed il conduttore, parenti ed affini con lui conviventi, in caso di proprietà locata.

#### **Art. 33 – Danni indiretti a terzi**

A parziale deroga dell'art. 19 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni indiretti a terzi, compresi quelli da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con il massimo risarcimento di euro 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI